



Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELLA QUALITA'
DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E
DELLE PROFESSIONI SANITARIE
Ufficio 1
Via Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

Registro-Classif.: DGRUPS.I



Oggetto: Chiarimenti in merito alla figura del massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici

Si fa riferimento alla nota di pari oggetto dell'1 ottobre u.s., con cui codesta Associazione ha chiesto di sapere se il massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici può accedere ai corsi per massaggiatore sportivo, e se può erogare prestazioni in strutture in cui non sia garantita non sia prevista la presenza del medico.

Quanto al primo quesito, si rappresenta che per diventare massaggiatore sportivo è necessario essere in possesso del titolo di fisioterapista o di massofisioterapista e, pertanto, al massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici, che è un'arte ausiliaria delle professioni sanitarie, l'accesso ai corsi di cui trattasi è precluso.

In merito al secondo quesito, si segnala che il massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici può svolgere la propria attività esclusivamente in regime di lavoro dipendente e sotto la supervisione e responsabilità del fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Giovanni Leonardi)



Referente:

WWW.FISIOKINESITERAPIA.BIZ